


Verbale di incontro e di intesa del 14 marzo 2012

Le Parti raggiungono la seguente intesa di massima sull'apprendistato professionalizzante rinviando la stesura definitiva ad un prossimo incontro.

Le Parti convengono, in particolare, sui seguenti punti:


- 1) l'accordo definisce l'apprendistato professionalizzante con esclusivo riferimento ai lavoratori di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni, ai sensi dell'articolo 4 del Testo Unico sull'apprendistato;
- 2) l'apprendistato in somministrazione può essere effettuato presso un unico utilizzatore o più utilizzatori;
- 3) l'Agenzia in ogni caso assume l'apprendista a tempo indeterminato;
- 4) la normativa applicata al rapporto di apprendistato è quella definita dalla vigente disciplina del CCNL applicato nell'impresa utilizzatrice;
- 5) si prevede la nomina di due tutor, uno proprio dell'utilizzatore ed uno dell'Agenzia;
- 6) nelle ipotesi di apprendistato con unico utilizzatore, per ogni tutor di agenzia, si prevede un limite di 25 apprendisti qualora tutti svolgano il percorso formativo presso la stessa azienda e di 20 apprendisti negli altri casi; nelle ipotesi di apprendistato con più utilizzatori per ogni tutor di agenzia si prevede un limite di 18 apprendisti qualora tutti svolgano il percorso formativo presso la stessa azienda e di 10 apprendisti negli altri casi;
- 7) il piano formativo individuale viene definito mediante intesa tra Agenzia, lavoratore e azienda utilizzatrice;
- 8) il piano formativo deve essere sottoposto ad apposita commissione istituita presso Forma.Temp per la relativa verifica di conformità;
- 9) nelle ipotesi di apprendistato con unico utilizzatore la durata minima del contratto di somministrazione non può essere inferiore al periodo di apprendistato previsto dalla vigente disciplina del CCNL applicato nell'impresa utilizzatrice, ferma restando l'ipotesi di assunzione diretta da parte dell'utilizzatore prima del termine dell'apprendistato;
- 10) ferma restando la durata del periodo di apprendistato definita dalla vigente disciplina del CCNL di riferimento, nelle ipotesi di apprendistato con più utilizzatori, la durata minima delle missioni non può essere inferiore a 12 mesi presso un unico utilizzatore;
- 11) in caso di interruzione del percorso di apprendistato, nella ipotesi di apprendistato su più utilizzatori, l'Agenzia è tenuta a completare la prevista formazione trasversale accompagnata da una mensilità retribuita;
- 12) nella ipotesi di apprendistato su più utilizzatori, in caso di interruzione del percorso di apprendistato, si estendono ^{inoltre} a 9 mesi dopo il primo anno di missione e 8 mesi dopo il secondo anno, le tutele contrattuali in analogia con quanto previsto dall'articolo 23 bis, con le differenziazioni percentuali richiamate e con una indennità di disponibilità erogata al netto dei contributi previdenziali;





- 13) nelle ipotesi di apprendistato con più utilizzatori ciascuna Agenzia non può assumere un numero di apprendisti superiore ai lavoratori qualificati in somministrazione assunti a tempo indeterminato, con un massimo comunque di tre in caso assenza di assunzioni a tempo indeterminato;
- 14) nelle ipotesi di apprendistato con più utilizzatori si prevede un obbligo di conferma in servizio a tempo indeterminato pari al 60% del totale degli apprendisti in formazione, a valere sia sull'Agenzia che sull'utilizzatore, oppure del solo 50% a valere sulle assunzioni da parte dell'Agenzia;
- 15) le Commissioni Sindacali Territoriali svolgono un ruolo di informazione, confronto e controllo con conseguenti eventuali intese sull'apprendistato;

Roma, 14 marzo 2012

Assolavoro





Felsa Cisl



Nidil Cgil

Uiltemp®



Dichiarazione a verbale di Nidil Cgil

Nidil Cgil attesta che la bozza è di massima conforme alla conclusione della trattativa. Reputando lo schema dell'apprendistato su più utilizzatori non giuridicamente fondato in base al disposto normativo del Testo Unico, di cui al D.Lgs. 167/2011, si riserva eventuale firma a seguito dell'esito dell'interpello a tale scopo avanzato dalla Cgil al Ministero del Lavoro.

